|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | _assets/fnc-doc-assets-assets/logo-fnc.png |  |
| _assets/fnc-doc-assets-assets/icona-documento.png |  |  |
| Strumenti di lavoro | Roma, 15 settembre 2016 |
|  |  |
|  | **Check list – Credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno**  |
|  |  |

**Premessa**

La Legge n°208 del 28 dicembre 2015, Legge di stabilità 2016, ha introdotto un credito d’imposta per le imprese che tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2019, effettuano l'acquisizione di beni strumentali nuovi[[1]](#footnote-1), facenti parte di un progetto di investimento iniziale[[2]](#footnote-2) e destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle seguenti Regioni:

* Campania;
* Puglia;
* Basilicata;
* Calabria;
* Sicilia;
* Molise;
* Sardegna e Abruzzo

Andiamo ad analizzare passo per passo quelle che sono le disposizioni normative ai fini dell’accesso all’agevolazione in commento, seguendo principalmente i seguenti punti di trattazione:

* Soggetti beneficiari;
* Investimenti agevolabili;
* Determinazione importo agevolabile;
* Peculiarietà del credito di imposta;
* Utilizzo del credito di imposta.

Nel documento andremo anche a mettere in risalto quelli che sono stati i chiarimenti della Circolare 34/e dell’Agenzia delle entrate, datata 3 agosto 2016 che ha fornito precisi chiarimenti soprattutto in merito alla tassazione del credito di imposta in commento e la determinazione della quota agevolabile.

|  |
| --- |
| **Credito d’imposta per gli investimenti nel mezzogiorno** |
| **Normativa** | L’art. 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 introduce, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2019, un credito di imposta a favore delle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi indicati nel comma 99, destinati a strutture produttive[[3]](#footnote-3) ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite delle regioni Molise, Sardegna e Abruzzo, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014) 6424 final del 16 settembre 2014, nella misura massima del 20 per cento per le piccole imprese, del 15 per cento per le medie imprese e del 10 per cento per le grandi imprese, nei limiti e alle condizioni previsti dalla citata Carta.  |
| **Imprese beneficiare** | Possono accedere all’agevolazione tutti i soggetti titolari di reddito di impresa ai sensi dell’art.55 del TUIR[[4]](#footnote-4) , che provvedono ad acquisire bene strumentali nuovi facenti parte di un progetto di investimento iniziale come sopra definito e destinati a strutture produttive ubicate * nelle zone assistite della Campania, Puglia, Basilicata; Calabria, Sicilia ammissibili alle deroghe definite **dall’art.107 pr. 3 lettera a)** del TFUE[[5]](#footnote-5)
* e nelle zone assistite ammissibili alle deroghe ai sensi **dell’art.107 pr.3 lettera c)**
 |
| **Ulteriori soggetti ammessi** | **I chiarimenti della circolare 34/E**Possono beneficiare dell’agevolazione anche le imprese che intraprendono l’attività successivamente alla data di entrata in vigore della legge istitutiva del credito (i.e., 1° gennaio 2016). |
| **Soggetti esclusi** | L’agevolazione non si applica ai soggetti che operano :* nei settori dell’industria siderurgica,
* carbonifera,
* della costruzione navale,
* delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture,
* della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche,
* nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo.

Alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell'acquacoltura, disciplinato dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, e nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura, che effettuano l'acquisizione di beni strumentali nuovi, gli aiuti sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico. |
| **Altre cause di esclusione** | **L’agevolazione, altresì, non si applica alle imprese in difficoltà come definite dalla comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01, del 31 luglio 2014[[6]](#footnote-6)** |
| **Misura dell’agevolazione** | Il credito d’imposta opera nella misura massima del: * 20 per cento per le piccole imprese,
* 15 per cento per le medie imprese e
* 10 per cento per le grandi imprese.

per ciascun progetto di investimento, su un importo massimo pari a * 1,5 milioni di euro per le piccole imprese,
* 5 milioni di euro per le medie imprese e
* 15 milioni di euro per le grandi imprese

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dimensione impresa** | **Percentuale agevolabile** | **Importo massimo** |
| **Piccole imprese** | **20%** | **1,5 mln** |
| **Medie imprese** | **15%** | **5 mln** |
| **Grandi imprese** | **10%** | **15 mln** |

*La verifica delle dimensioni aziendali avviene prendendo come riferimento la raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003[[7]](#footnote-7), relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (2003/361/CE) (in Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 124 del 20 maggio 2003), recepita con decreto del Ministro delle attività produttive del 18 aprile 2005 (in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 138 del 12 ottobre 2005), nonché all’Allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.**Con la decisione c(2014) 6424 final del 16 settembre 2014 la Commissione europea ha approvato la Carta degli aiuti a finalità regionale con cui l’Italia ha individuato le zone assistite e quindi rientranti nell’ambito territoriale dell’agevolazione, e indicando i relativi massimali di intensità degli aiuti concedibili****.*** |
| **Le regioni ammissibili agli aiuti** | **La circolare 34/e**È opportuno sottolineare come visto quanto stabilito dall’art.14 par.3 del Regolamento UE n° 651/2014 della Commissione Europea, per le imprese operanti nelle regioni riportate nella prima tabella, gli aiuti possono essere concessi per un investimento iniziale, **a prescindere dalle dimensioni del beneficiario**; in quelle invece presenti in Molise, Sardegna e Abruzzo operano le seguenti condizioni:* Per le PMI gli aiuti possono essere concessi per qualsiasi forma di investimento iniziale;
* Per le grandi imprese invece possono essere concessi solo per un investimento iniziale a favore di una nuova attività economica nella zona interessata.
 |
| **I beni agevolabili** | Il comma 99 della Legge di stabilità 2016 prevede che, sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all’articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, **di macchinari, impianti e attrezzature varie** destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio.**I beni strumentali****agevolabili**impiantimacchinariAttrezzature varie Rientrano quindi nel perimetro dell’agevolazione gli investimenti - in macchinari, impianti e attrezzature varie - relativi alla creazione * di un nuovo stabilimento,
* all'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente,
* alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente e
* a un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente,
* ovvero, come già riportato in precedenza, per le grandi imprese localizzate nelle aree di cui all’art. 107, par. 3, lett. c), del TFUE, quelli a favore di una nuova attività economica (cfr. articolo 2, punto 49 e 51, articolo 2, del regolamento citato).

Il termine macchinari, impianti a attrezzature varie può però lasciare spazio ad interpretazioni sia a favore di un’eccezione più ampia di concetto sia in senso contrario; per lo più andando a ripercorrere quelle che sono le indicazioni fornite dalla circolare in commento possiamo comunque affermare che i beni devono presentare le seguenti caratteristiche* Devono essere strumentali rispetto all’attività svolta, strumentalità che può essere collegata alla natura del bene stesso, quindi alle sue caratteristiche intrinseche o alla sua destinazione nell’attività di riferimento;
* Di uso durevole;
* Idonei ad essere utilizzati come strumento di produzione nel processo produttivo
 |
| **I beni esclusi** | **I beni esclusi..*** gli investimenti di mera sostituzione in quanto gli stessi non possono essere mai considerati “investimenti iniziali”;
* c.d. beni merce;
* i materiali di consumo;
* gli investimenti in beni a qualunque titolo già utilizzati;

**La Circolare 34/E**La circolare 34/e inoltre ha precisato che può essere oggetto dell’agevolazione in esame anche il bene che viene esposto in show room ed utilizzato esclusivamente dal rivenditore al solo scopo dimostrativo, in quanto l’esclusivo utilizzo del bene da parte del rivenditore ai soli fini dimostrativi non fa perdere al bene il requisito della novità[[8]](#footnote-8). |
| **La determinazione della quota agevolabile** | Le indicazioni ai fini della individuazione dell’importo agevolabile sono riportate nel comma 101 della Legge di stabilità 2016 il quale stabilisce che *Il credito d’imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati nel comma 99, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, pari a 1,5 milioni di euro per le piccole imprese, a 5 milioni di euro per le medie imprese e a 15 milioni di euro per le grandi imprese, eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d’imposta, relativi alle medesime categorie dei beni d’investimento della stessa struttura produttiva, ad esclusione degli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell’investimento agevolato. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni; tale costo non comprende le spese di manutenzione***In pratica l’investimento netto agevolabile deve essere così determinato:*** L’investimento lordo deve essere decurtato degli ammortamenti fiscali dedotti nel periodo di imposta per beni rientranti nelle stesse categorie di quelli agevolabili;
* Non rilevano gli ammortamenti dei beni che rientrano tra quelli oggetto di richiesta di agevolazione.

Con riferimento ai beni complessi alla cui realizzazione hanno anche concorso beni usati il requisito della novità va rilevato in relazione all’intero bene**Come va individuato il costo del bene usato?****Il costo relativo ai beni usati impiegati per l’ottenimento di un bene complesso in riferimento al quale va verificato il requisito della novità, è individuato in base al principio di competenza di cui all’art.109 del TUIR[[9]](#footnote-9); lo stesso costo, anche considerando eventuali oneri capitalizzati, non deve essere prevalente rispetto al costo complessivamente sostenuto.** |
| **La richiesta di fruizione del beneficio** | Le disposizioni normative prevedono l’obbligo della presentazione da parte dei soggetti interessati di un’apposita comunicazione all’Amministrazione finanziaria.L’Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 24 marzo scorso ha reso disponibile il modello da presentare ai fini della fruizione del credito d’imposta in oggetto. La comunicazione deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate esclusivamente in via telematica, direttamente da parte dei soggetti abilitati o tramite i soggetti incaricati di cui ai commi 2-bis e 3 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, a partire dal 30 giugno 2016 e fino al 31 dicembre 2019. I soggetti incaricati della trasmissione telematica hanno l’obbligo di rilasciare all’impresa richiedente un esemplare cartaceo della comunicazione predisposta con l’utilizzo del software suddetto, nonché copia della ricevuta dell’Agenzia delle Entrate che ne attesta l’avvenuta ricezione e che costituisce prova dell’avvenuta presentazione. La comunicazione, debitamente sottoscritta dal soggetto incaricato della trasmissione telematica e dal richiedente, deve essere conservata a cura di quest’ultimo.Per il modello di domanda e le istruzioni ai fini della compilazione dello stesso si rimanda al link Home - Documentazione - Provvedimenti, circolari e risoluzioni - Provvedimenti - 2016 - Marzo 2016 - Provvedimenti del Direttore soggetti a pubblicità legale - Provvedimento del 24 marzo 2016 - Pubblicato il 24/03/2016Al Centro operativo di Cagliari è demandata la competenza per gli adempimenti conseguenti alla gestione della comunicazione: l’Agenzia delle entrate trasmette al Ministero dello Sviluppo Economico tutte le comunicazioni pervenute, per le quali ha rilasciato ricevuta con esito positivo, per le attività di competenza.Il beneficiario può utilizzare il credito * solo in compensazione,
* presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente tramite il servizio telematico Entratel o Fisconline, pena il rifiuto dell’operazione di versamento
* la compensazione del credito può essere esercitata a partire dal quinto giorno successivo alla data di rilascio della ricevuta attestante la fruibilità del credito.

**L’ammontare del credito utilizzato in compensazione, anche in più soluzioni, non può eccedere l’importo risultante dalla ricevuta dell’Agenzia delle entrate, pena lo scarto del modello F24. Si evidenzia che i beneficiari potranno utilizzare esclusivamente il credito d’imposta maturato, ossia il credito d’imposta relativo agli investimenti già realizzati al momento della compensazione.** |
| **Utilizzo del credito di imposta e tassazione** | “ll credito d’imposta non è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio.Ai sensi comma 104 della Legge di stabilità 2016, più volte richiamata, il credito di imposta “deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo”. Più precisamente, il beneficio fiscale deve essere indicato nel quadro RU del modello di dichiarazione relativo al periodo di imposta nel corso del quale il credito stesso è maturato (il periodo di imposta in cui sono stati realizzati gli investimenti agevolati), nonché nel quadro RU dei modelli di dichiarazione relativi ai periodi di imposta nel corso dei quali il credito viene utilizzato in compensazione. **Limiti di utilizzo** Al credito d’imposta in commento “non si applica il limite di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”. Di conseguenza, lo stesso può essere fruito annualmente senza alcun limite quantitativo e, pertanto, per importi anche superiori al limite di 250.000 euro applicabile ai crediti di imposta agevolativi. Non si applica neanche il limite generale di compensabilità di crediti di imposta e contributi di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, pari a 700.000 euro a decorrere dal 1° gennaio 2014. Altresì non trova applicazione la preclusione di cui all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, che prevede un divieto di compensazione ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 1997 dei crediti relativi alle imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali ed accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro. |
| **La perdita del credito d’imposta** | Possono principalmente verificarsi due condizioni come da indicazioni del comma 105 della Legge di stabilità 2016:1. Se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta e' rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione;
2. se, entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni richiamati.

Se invece nel periodo d'imposta in cui si verifica una delle suddette ipotesi vengono acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati, il credito d'imposta e' rideterminato escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte che eccede i costi delle nuove acquisizioni. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria le disposizioni appena citate trovano applicazione anche se non viene esercitato il riscatto. **Il credito d'imposta indebitamente utilizzato rispetto all'importo rideterminato deve essere versato entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi in commento.***Qualora, a seguito dei controlli, sia accertata l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste dalla norma ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali e' stato determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni previsti dalla legge.* |

|  |
| --- |
| **Check-list “Valutazione di spettanza del credito di imposta”** |
| **Soggetto beneficiario**  | Codice fiscale\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Dimensioni Impresa**Piccole dimensioni Medie dimensioniGrandi dimensioni **Persona Fisica**Cognome\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Data di nascita\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Comune\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Pr\_\_\_\_ |
| **Regione di appartenenza** | Campania;Puglia;Basilicata;Calabria;Sicilia;Molise;Sardegna  Abruzzo |  |
| **Percentuale di spettanza del credito**  | 20%(impresa di piccole dimensioni) 15% (medie dimensioni)10% (grandi dimensioni)  |
| **Profili di carattere generale del progetto di investimento****Progetto effettuato****Nuovo stabilimento Ampliamento stabilimento Diversificazione produzione Cambiamento P.P.****N° strutture produttive\_\_\_\_\_\_****Data inizio investimento\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_data di ultimazione\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****È rispettato il requisito di “investimenti facenti parte di un progetto iniziale”?**  |
| **Ambito di attività**  | Industria intelligente e sostenibile  Salute, alimentazione e qualità della vitaIndustria della creatività turistico-culturaleAgenda digitale, smart communities, sistemidi mobilità intelligente Altre attività manifatturiere Trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli Costruzioni Commercio all’ingrosso e al dettaglio Altro  |
| **Dati relativi alla singola struttura produttiva interessata dall’investimento****Regione\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_codice regione\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Comune\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Provincia\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_codice comune\_\_\_\_\_\_\_\_Indirizzo\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Codice di attività\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **Beni strumentali per i quali si richiede l’agevolazione** |
| **Sistemi produttivi (comprensivi delle eventuali attrezzature strettamente connesse agli impianti/macchinari costituenti il sistema) gestiti tramite dispositivi digitali in grado di realizzare una o più fasi del ciclo prodotti** |  |
| **Sistemi di automazione della produzione che prevedono l’utilizzo di robot, sensori e componenti per aumentare il livello di flessibilità e efficienza delle linee produttive** |  |
| **Hardware e software, anche basati su piattaforme cloud computing, dedicati a: organizzazione ed elaborazione di ingenti quantità di dati; gestione di interfacce anche multimediali; utilizzazione di sensoristica avanzata per elaborare informazioni complesse; ottimizzazione delle elaborazioni dal punto di vista energetico e della privacy; assistenza in remoto per apparecchiature specialistiche** |  |
| **Strumenti di prototipazione elettronica e/o produzione avanzata diretti alla realizzazione di lavorazioni digitali quali, ad esempio, la stampa 3d, il taglio laser e la fresatura a controllo numerico** |  |
| **Beni e apparecchiature specialistiche per la fornitura di servizi avanzati ovvero per la realizzazione di attività di ricerca e sviluppo** |  |
| **Impianti, macchinari e attrezzature non ricadenti in alcuno degli ambiti di cui sopra.** |  |
|

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tipologia di Beni strumentali** | **Investimento** **lordo** | **Amm.ti dedotti nel periodo di imposta** | **Investimento netto** | **Credito di imposta spettante** |
| **macchinari** |  |  |  |  |
| **attrezzature** |  |  |  |  |
| **impianti** |  |  |  |  |
| **Totale struttura produttiva**  |  |  |  |  |

 |
| **Dati relativi al progetto di investimento** |
| **Investimento complessivo** | \_€\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Ammortamenti presenti in bilancio(vedi determinazione dell’importo agevolabile)** | €\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Investimento netto** | €\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Credito di imposta spettante** | € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Rilevante ai fini**  | Irpef Ires Irap  |
| **Valutazione di convenienza**  | Credito d’imposta spettante\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Tassazione % \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Convenienza economica Positiva neg  |

|  |
| --- |
| **Check-list – i controlli da effettuare** |
| **Controllo** | **Si** | **No** | **Considerazioni** |
|  **È stato valutato il requisiti di investimento rientrante in un “progetto di investimento iniziale(Regolamento UE n. 651/2014 punto 49 investimento iniziale)** |  |  |  |
| **Per le grandi imprese operanti nelle regioni del Molise, Sardegna e Abruzzo è stato verificato la condizione che l’investimento deve far parte di un progetto di investimento iniziale finalizzato ad una nuova attività(Regolamento UE n. 651/2014.punto 51 investimento iniziale ?)** |  |  |  |
| **L’impresa opera in settori esclusi dall’agevolazione?** |  |  |  |
| **l’impresa è in difficoltà finanziaria (Commissione europea 2014/C 249/01 del 31 luglio 2014)?**  |  |  |  |
| **I beni per i quali si richiede il credito di imposta rientrano tra quelli agevolabili?** |  |  |  |
|  **È stata verificata la dimensione dell’impresa al fine determinare in maniera corretta l’agevolazione?** |  |  |  |
|  **È stata presa in considerazione la percentuale ai fini della determinazione del credito di imposta?** |  |  |  |
| **Le quote di amm.to da portare in deduzione sono state considerate al netto del c.d. super ammortamento (Legge di stabilità 2016)?** |  |  |  |
|  **È stato accertato che l’ammontare del credito è stato utilizzato solo in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997** |  |  |  |
| **Sono stati valutati l’esistenza dell’investimento e l’ integrale sostenimento del costo di acquisizione?** |  |  |  |
| **l’impresa è in difficoltà finanziaria (Commissione europea 2014/C 249/01 del 31 luglio 2014)?** |  |  |  |
| **Ai fini dell’osservanza del concetto di struttura produttiva è stato valutato sele unità locali, le diramazioni territoriali, le linee di produzione o i reparti che sono presenti sul territorio dello stesso comune agevolato siano o meno parte integrante del medesimo processo produttivo?** |  |  |  |
| **È stata correttamente compilata la domanda di fruizione del credito di imposta da inviare all’Agenzia delle entrate?** |  |  |  |
| **I beni oggetto dell’agevolazione sono entrati in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello di acquisizione o ultimazione (in caso contrario, il credito è ricalcolato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni entrati in funzione)?** |  |  |  |
| **Il credito d'imposta è stato eventualmente rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni che entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, sono stati dismessi, ceduti a terzi o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione?** |  |  |  |
| **È stato controllato che gli investimenti non siano stati portati materialmente a termine o completamente attuati prima che sia stata presentata dal contribuente la comunicazione per la fruizione del credito d’imposta?** |  |  |  |
| **È stato verificato che l’impresa non abbia usufruito di altri aiuti de minimis e con altri aiuti di stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio?** |  |  |  |
| **La compensazione del credito è stata effettuata non prima del quinto giorno successivo alla data di rilascio della ricevuta attestante la fruibilità del credito?** |  |  |  |
| **Il credito utilizzato in compensazione è pari a quello riportato nella ricevuta dell’Agenzia delle entrate?** |  |  |  |

1. Il comma 98 prevede che sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all’articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio. [↑](#footnote-ref-1)
2. **Regolamento UE n. 651/2014.**

**punto 49 investimento iniziale**

**a)** un investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla creazione di un nuovo stabilimento, all’ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente o ad un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;

b) l’acquisizione di attivi appartenenti ad uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione e sia acquistato da un investitore che non ha relazioni con il venditore. Non rientra nella definizione la semplice acquisizione di quote di un’impresa;

**punto 51 investimento iniziale a favore di una nuova attività economica**

a) un investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla creazione di un nuovo stabilimento o alla diversificazione delle attività di uno stabilimento, a condizione che le nuove attività non siano uguali o simili a quelle svolte precedentemente nello stabilimento;

b) l’acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione e sia acquistato da un investitore che non ha relazioni con il venditore, a condizione che le nuove attività che verranno svolte utilizzando gli attivi acquisiti non siano uguali o simili a quelle svolte nello stabilimento prima dell’acquisizione. [↑](#footnote-ref-2)
3. Per “struttura produttiva” deve intendersi ogni singola unità locale o stabilimento, ubicati nei territori richiamati dal comma 98 della Legge n° 208 del 28 dicembre 2015 , in cui il beneficiario esercita l’attività d’impresa;

Può coincidere con:

a) un autonomo ramo di azienda, inteso come un insieme coordinato di beni materiali, immateriali e risorse umane precisamente identificabili ed esclusivamente ad esso attribuibili, dotato di autonomia decisionale come centro di costo e di profitto, idoneo allo svolgimento di un’attività consistente nella produzione di un output specifico indirizzato al mercato;

b) una autonoma diramazione territoriale dell’azienda ovvero una mera linea di produzione o un reparto, pur dotato di autonomia organizzativa, purché costituisca di per sé un centro autonomo di imputazione di costi e non rappresenti parte integrante del processo produttivo dell’unità locale situata nello stesso territorio comunale ovvero nel medesimo perimetro aziendale.

Proprio in merito a quest’ultimo punto, ai fini dell’individuazione del concetto di “struttura produttiva”, occorre valutare se le unità locali, le diramazioni territoriali, le linee di produzione o i reparti che sono presenti sul territorio dello stesso comune agevolato siano o meno parte integrante del medesimo processo produttivo ; basti pensare a depositi, punti vendita, uffici di rappresentanza, showroom, singoli impianti, magazzini di stoccaggio, etc.).

Come precisato dal documento di prassi, qualora nel territorio del medesimo comune l’impresa ha più “strutture” riferibili a processi produttivi diversi, nell’ambito del predetto comune, si configureranno una pluralità di strutture produttive. Diversamente, se nel territorio del medesimo comune l’impresa ha più unità riferibili ad un unico processo produttivo, si manifesta, nell’insieme, un’unica struttura produttiva.

L’elemento distintivo ai fini della configurazione di più strutture produttive è che alle singole unità presenti sul territorio dello stesso comune agevolato, corrispondano quindi diversi processi produttivi.

La struttura produttiva deve quindi individuarsi nell’ambito di ciascun comune “agevolato” in cui l’impresa esercita la propria attività;

In altri termini, essa coincide con l’insieme di tutti i beni facenti parte del medesimo processo produttivo dell’impresa che sono ubicati nel territorio dello stesso comune anche se diversamente dislocati. Ne deriva che un’impresa avrà almeno tante strutture produttive quanti sono i comuni in cui la stessa esercita, per mezzo delle proprie diramazioni, l’attività economica riferibile al medesimo processo produttivo.

 Nell’ipotesi particolare che una singola struttura produttiva di cui alla citata lett. b) sia l’unica “presenza” dell’impresa sul territorio comunale, risultano integrati i presupposti per considerarla come un’autonoma struttura produttiva [↑](#footnote-ref-3)
4. 1. Sono redditi d'impresa quelli che derivano dall'esercizio di imprese commerciali. Per esercizio di imprese commerciali si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate nell'art. 2195 c.c., e delle attività indicate alle lettere b) e c) del comma 2 dell'art. 32 che eccedono i limiti ivi stabiliti, anche se non organizzate in forma d'impresa.

2. Sono inoltre considerati redditi d'impresa:

a) i redditi derivanti dall'esercizio di attività organizzate in forma d'impresa dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell'art. 2195 c.c.;

b) i redditi derivanti dall'attività di sfruttamento di miniere, cave, torbiere, saline, laghi, stagni e altre acque interne;

c) i redditi dei terreni, per la parte derivante dall'esercizio delle attività agricole di cui all'articolo 32, pur se nei limiti ivi stabiliti, ove spettino alle società in nome collettivo e in accomandita semplice nonché alle stabili organizzazioni di persone fisiche non residenti esercenti attività di impresa.

3. Le disposizioni in materia di imposte sui redditi che fanno riferimento alle attività commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate nel presente articolo. [↑](#footnote-ref-4)
5. Ai sensi dell’articolo 14, par. 3, del Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione Europea, “nelle zone assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato, gli aiuti possono essere concessi per un investimento iniziale, a prescindere dalle dimensioni del beneficiario. Nelle zone assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, gli aiuti possono essere concessi a PMI per qualsiasi forma di investimento iniziale. Gli aiuti alle grandi imprese possono essere concessi solo per un investimento iniziale a favore di una nuova attività economica nella zona interessata”. Ai sensi dell’art. 2 punto 51) del Regolamento UE n. 651/2014 per “investimento inziale a favore di una nuova attività economica” si intende: a) un investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla creazione di un nuovo stabilimento o alla diversificazione delle attività di uno stabilimento, a condizione che le nuove attività non siano uguali o simili a quelle svolte precedentemente nello stabilimento; b) l'acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione e sia acquistato da un investitore che non ha relazioni con il venditore, a condizione che le nuove attività che verranno svolte utilizzando gli attivi acquisiti non siano uguali o simili a quelle svolte nello stabilimento prima dell'acquisizione [↑](#footnote-ref-5)
6. In particolare, la Commissione europea ritiene che un’impresa sia in difficoltà se, in assenza di un intervento dello Stato, è quasi certamente destinata al collasso economico a breve o a medio termine. Pertanto, un’impresa è considerata in difficoltà, ai sensi di quanto previsto dall’art. 2, par. 1 n. 18) del Reg. (UE) n. 651/2014, se sussiste almeno una delle seguenti circostanze:

 “a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;

b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;

 c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori; d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione; e) nel caso di un’impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni: • il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell’impresa sia stato superiore a 7,5; e • il quoziente di copertura degli interessi dell’impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0 [↑](#footnote-ref-6)
7. Sono considerate piccole imprese quelle che contestualmente hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro. Sono medie imprese, invece, quelle che contestualmente hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro. Le imprese che non rientrano nei parametri di cui sopra sono da considerarsi come grandi imprese [↑](#footnote-ref-7)
8. (cfr. circolare n. 5/E del 19 febbraio 2015, par. 2.2; circolare n. 44/E del 27 ottobre 2009, paragrafo 2.4; circolare n. 4/E del 18 gennaio 2002 ) [↑](#footnote-ref-8)
9. 1. I ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi, per i quali le precedenti norme della presente Sezione non dispongono diversamente, concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza; tuttavia i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui nell'esercizio di competenza non sia ancora certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare concorrono a formarlo nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni.

2. Ai fini della determinazione dell'esercizio di competenza:

a) i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, alla data della consegna o spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell'atto per gli immobili e per le aziende, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale. Non si tiene conto delle clausole di riserva della proprietà. La locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti è assimilata alla vendita con riserva di proprietà;

b) i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da contratti di locazione, mutuo, assicurazione e altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alla data di maturazione dei corrispettivi;

c) per le società e gli enti che hanno emesso obbligazioni o titoli similari la differenza tra le somme dovute alla scadenza e quelle ricevute in dipendenza dell'emissione è deducibile in ciascun periodo di imposta per una quota determinata in conformità al piano di ammortamento del prestito.

3. I ricavi, gli altri proventi di ogni genere e le rimanenze concorrono a formare il reddito anche se non risultano imputati al conto economico.

3-bis. Le minusvalenze realizzate ai sensi dell'articolo 101 sulle azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni che non possiedono i requisiti di cui all'articolo 87 non rilevano fino a concorrenza dell'importo non imponibile dei dividendi, ovvero dei loro acconti, percepiti nei trentasei mesi precedenti il realizzo. Tale disposizione si applica anche alle differenze negative tra i ricavi dei beni di cui all'articolo 85, comma 1, lettere c) e d), e i relativi costi.

3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano con riferimento alle azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni acquisite nei trentasei mesi precedenti il realizzo, sempre che soddisfino i requisiti per l'esenzione di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 87.

3-quater. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, anche con riferimento ai differenziali negativi di natura finanziaria derivanti da operazioni iniziate nel periodo d'imposta o in quello precedente sulle azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni di cui al comma 3-bis.

3-quinquies. I commi 3-bis, 3-ter e 3-quater non si applicano ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002.

4. Le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al conto economico relativo all'esercizio di competenza. Si considerano imputati a conto economico i componenti imputati direttamente a patrimonio per effetto dei principi contabili internazionali. Sono tuttavia deducibili:

a) quelli imputati al conto economico di un esercizio precedente, se la deduzione è stata rinviata in conformità alle precedenti norme della presente sezione che dispongono o consentono il rinvio;

b) quelli che pur non essendo imputabili al conto economico, sono deducibili per disposizione di legge. Le spese e gli oneri specificamente afferenti i ricavi e gli altri proventi, che pur non risultando imputati al conto economico concorrono a formare il reddito, sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui risultano da elementi certi e precisi.

5. Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili in quanto esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Le plusvalenze di cui all'articolo 87, non rilevano ai fini dell'applicazione del periodo precedente. Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell'articolo 95, sono deducibili nella misura del 75 per cento.

[6.]

7. In deroga al comma 1 gli interessi di mora concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in cui sono percepiti o corrisposti.

8. In deroga al comma 5 non è deducibile il costo sostenuto per l'acquisto del diritto d'usufrutto o altro diritto analogo relativamente ad una partecipazione societaria da cui derivino utili esclusi ai sensi dell'articolo 89.

9. Non è deducibile ogni tipo di remunerazione dovuta:

a) su titoli, strumenti finanziari comunque denominati, di cui all'articolo 44, per la quota di essa che direttamente o indirettamente comporti la partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale gli strumenti finanziari sono stati emessi;

b) relativamente ai contratti di associazione in partecipazione ed a quelli di cui all'articolo 2554 del codice civile allorché sia previsto un apporto diverso da quello di opere e servizi. [↑](#footnote-ref-9)